

## **INFORTUNIO IN ITINERE**

La Corte di cassazione nella sentenza 23 maggio 2008 numero 13376. ribadisce il principio, ormai consolidato, secondo il quale il quale l'infornio in itinere occorso al lavoratore che adoperi, per recarsi al lavoro, un proprio mezzo di trasporto in luogo di quelli pubblici è indennizzabile solo ove l'uso del mezzo privato risulti necessitato alla luce di considerazioni cronologiche e logistiche e della incompatibilità della durata della prestazione lavorativa con gli orari osservati dai mezzi di trasporto pubblico.